

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “PAOLO BOSELLI”

SAVONA

Sezioni associate: ITC Boselli e Pertini - ITG Alberti

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2011/2012

Il giorno 22 novembre 2011 alle ore 11,30 nel locale di Presidenza viene sottoscritto il presente Contratto Collettivo Integrativo dell’ Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Paolo Boselli” di Savona.

Copia della presente contrattazione sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della relazione tecnica del DSGA, per il previsto parere.

Il Contratto Integrativo d’Istituto viene stipulato tra:

- **PARTE PUBBLICA**

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Dr. Domenico Amato

- **PARTE SINDACALE**

RSU	Prof.ssa	Aglietto	Enrica
	Prof.ssa	Speranza	Anna
	Professor	Tassinari	Renzo

PARTE PRIMA – NORMATIVA

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI

Articolo 1

Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto si applica a tutto il Personale Docente ed A.T.A. a tempo indeterminato ed a tempo determinato in servizio presso l'istituzione scolastica di riferimento.
2. Gli effetti del presente Contratto sono riferiti all'anno scolastico 2011/12 e restano validi fino alla sottoscrizione ufficiale di un successivo accordo formale in materia. Resta salva la possibilità di modifiche e/ o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/ o contrattuali.
3. Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle due parti.
4. Entro sette giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede a fare affiggere copia integrale del presente Contratto all'Albo Ufficiale della Scuola nonché nelle Bacheche sindacali presenti nelle diverse sedi.
5. Gli articoli che seguono regolamentano le materie oggetto di contrattazione decentrata d'istituto.
6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto si applicano il C.C.N.L. Scuola in vigore nonché la legislazione scolastica vigente.

Articolo 2

Procedure di composizione dei conflitti

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione di una o più parti del presente Contratto, il Dirigente Scolastico ed i Rappresentanti Sindacali Unitari (R.S.U.) s'incontrano entro sette giorni dalla richiesta presentata da una delle due parti, la quale deve essere formulata in forma scritta e contenere l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione
2. Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio, mentre le parti non intraprendono iniziative unilaterali prima di venti giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al comma precedente.
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Articolo 3

Esercizi dei diritti sindacali

1. Rispetto all'esercizio dei diritti sindacali si applica integralmente l'apposito Protocollo d'intesa regionale in materia, sottoscritto fra la Direzione Scolastica per la Liguria e le segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto scuola.
2. Per tutto quanto riguarda specificamente assemblee sindacali e/o scioperi, ivi compresi eventuali contingenti minimi, si applica integralmente quanto previsto dal C.C.N.L. Scuola e dal Protocollo d'Intesa Regionale sui diritti sindacali.
3. La R.S.U. utilizza i propri permessi sindacali secondo autonome decisioni dandone preventiva comunicazione scritta al Dirigente scolastico in tempo utile per consentire eventuali sostituzioni, se necessarie.
4. Le parti concordano sulla necessità di mettere a disposizione delle R.S.U. gli spazi e gli strumenti necessari al loro funzionamento ed in particolare:
 - una bacheca, situata in posizione visibile, in ciascuna sede scolastica dell'Istituto ;
 - l'assegnazione di un locale per le riunioni ogni volta che venga richiesto;
 - la possibilità di usare strumenti di riproduzione di materiali o di comunicazione quali fotocopiatrice, computer, posta elettronica, internet, telefono, esclusivamente per necessità o

esigenze di tipo sindacale.

Articolo 4 **Normativa sulla sicurezza**

1. Le norme di riferimento in materia sono il Decreto. Legislativo n. 626/96 e successive modifiche ed integrazioni e gli articoli 72 e 73 del CCNL Scuola.
2. Il personale sarà formato ed aggiornato ogni anno circa le novità che dovessero intervenire in tale materia.
3. Il Dirigente Scolastico, previa segnalazione da parte del responsabile della sicurezza, provvede a notificare alla Provincia di Savona ogni necessità di intervento atto a garantire la sicurezza degli studenti e del personale
4. Il rappresentante per la sicurezza è designato dalla RSU nell'ambito dei lavoratori in servizio presso l'Istituto che rendano nota la loro disponibilità

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - Relazioni Sindacali

Articolo 5

Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza.

Articolo 6 **Obiettivi e strumenti**

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio;
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti;
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a) Contrattazione integrativa
 - b) Informazione preventiva
 - c) Informazione successiva
 - d) Interpretazione autentica

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola.

Articolo 7 **Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico**

Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno cinque giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati

Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie oggetto di discussione

Articolo 8 **Contrattazione integrativa**

1. Sono oggetto di contrattazione di istituto tutte le materie previste dall'articolo 6 del CCNL

2. Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti il rapporto di lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente decidano di inserire nel presente contratto
3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.

Articolo 9

Informazione preventiva e concertazione

1. Sono oggetto di informazione preventiva le materie previste dall'articolo 6 del CCNL;
2. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie in appositi incontri l'informazione preventiva 10 giorni prima delle relative scadenze, fornendo anche l'eventuale documentazione;
3. Ricevuta l'informazione preventiva, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno facoltà di iniziare una procedura di concertazione, che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta; durante lo svolgimento della concertazione il Dirigente Scolastico non assume decisioni unilaterali, salvo improrogabili scadenze amministrative.
4. La procedura di concertazione si conclude in ogni caso prima di eventuali scadenze amministrative; nel caso si raggiunga un'intesa, essa ha valore vincolante per le parti.

Articolo 10

Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva le materie previste dall'articolo 6 del CCNL
2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla legge

CAPO II – Diritti sindacali

Articolo 11

Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato nelle sale docenti dell'Istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale;
2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale un armadietto posto nell'aula di autoapprendimento – Pianoterra Ala vecchia – sede di Via Don Bosco;
3. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Articolo 12

Assemblee in orario di lavoro

1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sette giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora
2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola
3. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni

4. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza
5. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza degli ingressi e il funzionamento dei centralini telefonici.

Articolo 13 Referendum

1. Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell'istituto
2. Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Articolo 14 Sciopero

Al fine di garantire a tutte le componenti scolastiche (docenti e personale ATA) il diritto di adesione o non adesione ad eventuali scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali, si garantirà l'apertura della scuola da parte del personale non scioperante (individuato prioritariamente tra i collaboratori scolastici e successivamente nelle altre categorie) o, in casi estremi, da parte del Dirigente scolastico stesso o di un suo delegato

PARTE SECONDA - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 15 Principi generali

1. Le parti firmatarie concordano sulla opportunità che le attività incentivate mediante le risorse del **Fondo dell'Istituzione Scolastica** (di seguito semplicemente **Fondo**) o di altri compensi accessori siano finalizzate alla qualificazione dell'offerta di istruzione ed al sostegno del processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del Piano per l'offerta formativa e dalle ricadute sulla organizzazione complessiva del lavoro.
2. Inoltre si conviene quanto segue:
 - Gli importi destinati a retribuire le figure di coordinamento didattico e le collaborazioni con il dirigente scolastico devono risultare comparabili rispetto a quanto previsto nel contratto del precedente anno scolastico;
 - L'importo massimo di Fondo liquidato al singolo docente od ATA non può superare l'importo corrispondente a 4 volte quello liquidato ad una funzione strumentale (si escludono da questo conteggio i fondi liquidati per gli IDEI o per la flessibilità; sono invece compresi i compensi previsti per le funzioni strumentali stesse).
 - Gli importi destinati a retribuire le attività aggiuntive previste dal Piano per l'offerta formativa saranno liquidati in base a documentate dichiarazioni relative alle ore effettivamente prestate.

Articolo 16 Collaboratori del dirigente scolastico

1. I due collaboratori istituzionali del dirigente scolastico sono retribuiti, per tali funzioni, sino ad un importo non superiore a 3 volte quello massimo previsto per le funzioni strumentali.

2. La quota destinata ai collaboratori del Dirigente scolastico viene detratta dal Fondo prima delle ripartizioni di cui ai punti successivi.
3. Secondo quanto previsto dall'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro anche l'ammontare previsto per l'indennità di amministrazione dovuta alla Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi, viene anticipatamente detratto dal fondo.

Articolo 17

Suddivisione generale del fondo

Le parti, preso atto del contenuto del POF, delle attività aggiuntive deliberate dal Collegio docenti e del piano delle attività redatto dal Direttore dei Servizi Generali, considerata inoltre la consistenza numerica delle rispettive componenti ed il rispettivo carico di lavoro, concordano sulla seguente ripartizione di massima del Fondo:

- al personale Docente è destinata una percentuale comunque non inferiore al 70 % dell'importo complessivo del Fondo.
- al Personale A.T.A. è destinata una percentuale comunque non inferiore al 25 % dell'importo complessivo del Fondo. La suddivisione ulteriore tra le diverse categorie del personale ata viene fatta tenendo conto prioritariamente delle consistenze numeriche delle diverse categorie

Articolo 18

Risorse

1 - Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- Gli stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
- Gli stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
- Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
- Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
- Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro

Articolo 19

Attività finalizzate

I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini. Le modalità di liquidazione verranno deliberate dal Consiglio di Istituto.

Articolo 20

Criteri per la suddivisione del Fondo di Istituto

1. Le risorse del fondo delle istituzione scolastica vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF
2. Il prelevamento dalle economie dovrà integrare il fondo stesso per permettere lo svolgimento della programmazione prevista per l'anno scolastico in corso. Tale programmazione è comprensiva delle attività storicamente svolte e di quelle considerate nel POF dell'anno scolastico di riferimento
3. Eventuali economie non utilizzate rimangono a disposizione nell'aggregato Z Voce Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare" .

Articolo 21

Collaboratori del Dirigente

1. I collaboratori del dirigente, da retribuire con il fondo di istituto sono quelli di cui alla lettera f) dell'art.88, comma 2, del CCNL ed all'articolo 25, comma 5, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni.
2. Per la retribuzione di tali docenti e ai docenti responsabili di sedi , di corsi serali, al responsabile della educazione per gli adulti, al responsabile della sicurezza, spettano compensi, in misura forfettaria assegnati individualmente e contestualmente all'affidamento dell'incarico da parte del dirigente
3. I criteri di individuazione dei collaboratori di cui ai commi 1 e 2 sono i seguenti:
 - La personale disponibilità ad assumere le responsabilità
 - La competenza e la continuità che ciascuno ha dimostrato nel lavoro svolto con altri compiti in aree analoghe
 - La propensione personale al lavoro di gruppo o al lavoro individuale (a seconda degli incarichi)
 - La capacità di acquisire e/o gestire risorse umane, strumentali ed economiche
 - La necessità di strutturare l'organizzazione in modo coerente alle funzioni esercitate e non ai ruoli

Articolo 22

Ripartizione del Fondo ai docenti

1. Si conviene che la somma destinata al personale docente venga in gran parte utilizzata per retribuire le attività aggiuntive prioritarie previste dal Piano dell'offerta formativa (attività e progetti); una parte di tale somma potrà essere utilizzata per retribuire con un importo forfettario i docenti che si rendano disponibili ad effettuare un numero di moduli orari settimanali superiore ai 18.
Inoltre per quanto riguarda la individuazione dei docenti **coordinatori di classe** o **responsabili di laboratorio o biblioteca** o **coordinatori di dipartimento disciplinare** si stabilisce quanto segue:
 - **Coordinatori di classe:** sono individuati e nominati dal dirigente scolastico in base ai seguenti criteri di massima:
esperienza precedente nell'incarico;
esperienza precedente nell'incarico;
capacità di coordinamento ed organizzative;
facilità di rapporto con gli allievi e colleghi;
numero di ore di insegnamento sulla classe;
disponibilità personale.
 - **Responsabili di laboratorio:** sono individuati e nominati dal dirigente scolastico in base ai seguenti criteri di massima:
proposta del collegio docenti o del dipartimento disciplinare;
congruenza fra incarico e disciplina insegnata;
esperienza precedente nell'incarico;
capacità tecniche ed organizzative;
disponibilità personale;
 - **Coordinatori di dipartimento disciplinare:** sono individuati dai docenti del dipartimento nella prima riunione dell'anno scolastico sulla base di un rapporto fiduciario e secondo i criteri individuati dal dipartimento stesso (ad esempio rotazione, disponibilità personale,...) e successivamente nominati dal dirigente scolastico.
2. Si conviene inoltre di riconoscere, se permesso dalle risorse disponibili, un maggior carico di lavoro ai docenti coordinatori delle classi terminali (impegnati nel coordinare la stesura del documento per l'esame di Stato)

Articolo 23

Flessibilità didattica – disponibilità allo straordinario

Si conviene inoltre di riconoscere, se permesso dalle risorse disponibili, una quota forfettaria del Fondo a quei docenti che si dichiarino disponibili alla flessibilità didattica (cioè a svolgere sulle classi più di 18 moduli orari di insegnamento – si veda anche quanto previsto dall'articolo 18 -) e/o alla sostituzione di colleghi assenti, a prescindere dal fatto che la sostituzione venga o meno effettuata.

Articolo 24

Attività aggiuntive di insegnamento

1. Alle attività aggiuntive di insegnamento sono destinate le somme previste dal Contratto nazionale di lavoro.
2. Saranno retribuiti con importo uguale **ad euro 50**:
 - le ore destinate ai corsi di recupero estivi di tipo disciplinare, impostati per livelli di competenza e secondo uno specifico progetto di lavoro.Saranno retribuiti con importo uguale **ad euro 35**:
 - le ore destinate ad attività di recupero extra curricolare svolte durante l'anno, in particolare successivamente alle verifiche formali (scrutini) effettuate dai Consigli di Classe, attività rivolte al recupero di insufficienze riportate da allievi dell'istituto
 - le ore extra curricolari svolte con allievi delle proprie classi in preparazione di specifiche verifiche o con modalità di "incontri pomeridiani su richiesta degli allievi".
 - le ore destinate ad un completamento della preparazione agli esami di stato;
 - le ore destinate a corsi di aiuto allo studio rivolti all'intera classe od a corsi di potenziamento rivolti ad allievi particolarmente motivati;
 - le ore destinata ad integrare gli insegnamenti sui corsi serali
 - gli insegnamenti individualizzati eventualmente proposti ad allievi stranieri o con particolari problemi;
 - le ore di insegnamento in attività di orientamento o comunque previste da particolari progetti;
 - eventuali altre ore di insegnamento prestate ad altro titolo e debitamente autorizzate dal *dirigente scolastico*.
3. Ogni attività precedentemente citata dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dal Dirigente scolastico.
4. Al termine di ciascuna attività di insegnamento non curricolare (comprese quelle inserite in specifici progetti), i docenti interessati presenteranno apposita documentazione consistente in un registro in cui siano riportate di volta in volta le presenze degli allievi ed una sintetica descrizione degli argomenti trattati. Si precisa che il numero delle ore aggiuntive di insegnamento da retribuire sarà conteggiato dividendo per 60 il numero totale dei minuti di insegnamento resi.

Articolo 25

Attività aggiuntive previste dal Piano dell'offerta formativa

1. Le attività aggiuntive previste dal Piano dell'offerta formativa attualmente vigente sono distinte in progetti, attività ed incarichi a cui partecipa sia il personale docente sia il personale ATA.
2. Per il personale docente ed ATA il finanziamento dei progetti, delle attività, degli incarichi retribuiti mediante il fondo è previsto entro i limiti precedentemente indicati.
3. Nel procedere alla ripartizione dei fondi si devono tenere in considerazione i seguenti parametri:
 - indicazioni esplicitamente contenute nel Pof
 - priorità indicate dal Collegio docenti e/o dal Consiglio di Istituto;
 - numero di ore utilizzate nello scorso anno scolastico da analoghe commissioni di lavoro;
 - numero dei componenti i gruppi di lavoro;
 - tipologia dei progetti;
 - risultati attesi;
4. Le risorse assegnate ai progetti, ove non diversamente specificato da apposito affidamento di incarico, sono suddivise tra il personale impegnato nelle attività progettuali stesse in proporzione alle attività svolte ed al tempo da ciascuno impiegato e documentato; è prevista una relazione finale dei responsabili o coordinatori.
5. Si conviene inoltre che le ore previste ed i relativi compensi per le varie attività costituiscano un tetto che può essere superato solo nel caso in cui su altre voci si siano verificati risparmi che consentano la retribuzione delle ulteriori attività svolte, informata la RSU di Istituto.
6. Il dirigente scolastico, nel rispetto dei criteri precedentemente indicati, sentiti i responsabili dei diversi progetti, assegna a ciascun progetto le risorse per l'anno scolastico in corso.

7. La comunicazione di cui al comma precedente è affissa anche all'Albo della Scuola, ove resta per l'intero anno scolastico.

Articolo 26

Incarichi organizzativi specifici (personale ATA)

1. Alla luce del Piano dell'Offerta Formativa, tenuto conto di quanto previsto dal C.C.N.L. Scuola e delle relative risorse finanziarie a disposizione dell'istituzione scolastica, ai fini di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi all'utenza, applicando i criteri definiti nei successivi commi del presente articolo, nell'ambito dei diversi profili professionali ATA vengono assegnati particolari incarichi organizzativi specifici:
2. Tali incarichi sono funzionali al piano delle attività formulato dal Direttore dei Servizi. Essi vengono attribuiti al Personale A.T.A. disponibile ad assumersi ulteriori responsabilità rispetto a quelle espressamente previste dal profilo professionale di appartenenza o che svolga prestazioni che comportino una significativa intensificazione della prestazione lavorativa istituzionale ordinaria, la cui durata rimane quindi invariata. Si conviene inoltre come per la corresponsione del fondo al personale ATA siano indispensabili:
 - Disponibilità ad effettuare azioni di intensificazione lavorativa anche in sostituzione di colleghi assenti non sostituiti per motivi tecnico – funzionali.
 - Presenza in servizio
3. Per quanto concerne il profilo professionale di Collaboratore Scolastico, gli incarichi organizzativi di cui al presente articolo vanno assegnati prioritariamente per l'assistenza, se necessaria, ad allievi disabili.
4. Fatte salve le attitudini individuali e le professionalità indispensabili per un qualificato espletamento dei singoli incarichi, eventualmente valutate anche alla luce del proficuo espletamento delle ex Funzioni Aggiuntive nonché di altre attività aggiuntive svolte nel corso dei precedenti anni scolastici, gli incarichi organizzativi di cui al presente articolo sono di norma assegnati in via prioritaria al personale disponibile.
5. I nominativi sono individuati dal Dirigente Scolastico su proposta del Direttore dei Servizi Generali, ed ai singoli interessati viene comunicato l'incarico assegnato con le relative attività da svolgere e con il monte ore o il compenso forfetario previsti.
6. Le comunicazioni di cui al comma precedente, prive delle indicazioni relative ai singoli compensi, sono contestualmente affisse anche all'Albo della Scuola, ove restano per l'intero anno scolastico.
7. Qualora le unità di Personale disponibili a svolgere gli incarichi di cui al presente articolo fossero superiori alle esigenze dell'Amministrazione, gli incarichi in questione vanno assegnati in modo tale da garantire, secondo un ordine di priorità, quanto segue:
 - l'efficacia e l'efficienza del servizio scolastico in generale nonché, in particolare, il raggiungimento degli obiettivi definiti nel P.O.F.;
 - la valorizzazione e l'arricchimento di specifiche professionalità già emerse all'interno dell'istituzione scolastica negli anni precedenti.
 - il coinvolgimento più largo possibile di tutti i lavoratori nell'assunzione di responsabilità ulteriori rispetto al profilo di appartenenza, così da perseguire la valorizzazione di tutte le professionalità presenti nell'istituto;
 - un'equa distribuzione dell'insieme del salario accessorio a disposizione dell'istituzione scolastica.
8. Il dirigente scolastico, nel rispetto dei criteri precedentemente indicati, sentiti gli interessati ed acquisito il parere obbligatorio del DSGA, assegna gli incarichi e le relative risorse.
9. Le ore di straordinario rese necessarie saranno liquidate solo dietro specifica richiesta, salvo che il recupero sia di pregiudizio alla funzionalità della scuola.

Articolo 27

Termini e modalità di pagamento

1. Il personale docente e il personale ATA dovranno, al termine delle attività didattiche e di servizio, presentare al Dirigente scolastico e al DSGA, ognuno per propria competenza, una sintetica relazione od una documentazione sul lavoro svolto e/o sulle ore effettivamente prestate. Tale documento è considerato indispensabile per il pagamento di quanto concordato tramite la contrattazione tra Parte pubblica e RSU.

2. In presenza di documentazioni complete ed esaurienti, la liquidazione dei compensi avverrà entro il termine dell'anno scolastico di riferimento, possibilmente nel mese di luglio.

Articolo 28

Informazione successiva

1. L'informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo di istituto e con altre risorse sarà fornita mediante prospetti riepilogativi della liquidazione (al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali) dei fondi dell'istituzione scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari retribuiti

Articolo 29

Modalità di assegnazione

1. L'assegnazione di incarichi ed attività aggiuntive di cui al presente accordo dovrà essere di norma effettuata mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati, specificando, ove possibile, le modalità ed i tempi di svolgimento nonché l'importo lordo dipendente spettante
2. Copia di tali comunicazioni dovrà essere fornita alle RSU ed ai delegati indicati dalle organizzazioni sindacali.

Articolo 30

Verifica dello stato di attuazione

Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano:

1. ad effettuare nel mese di maggio una verifica delle attività svolte, allo scopo di apportare, nei limiti di disponibilità del fondo, eventuali modifiche a quanto pattuito;
2. ad incontrarsi entro 15 giorni dall'inizio del successivo anno scolastico per verificare l'attuazione del presente contratto in tutte le sue parti e per dare inizio alla nuova contrattazione secondo il seguente calendario di massima:
 - entro settembre: quantificazione del fondo;
 - entro ottobre: impostazione del contratto;
 - entro novembre: firma del contratto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dottor Domenico Amato

.....

Savona , 22 novembre 2011

LA RSU DI ISTITUTO

Prof.ssa Aglietto Enrica

.....

Prof.ssa Speranza Anna

.....

Professor Tassinari Renzo

.....